

## Allegato B

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FANO E.....PER  
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO AFFERENTE L'USO E LA GESTIONE DELL'IMPIANTO  
SPORTIVO COMUNALE SITO NEL QUARTIERE SANT'ORSO, IN VIA FERDINANDO MAGELLANO.

Con la presente scrittura privata a valersi a tutti gli effetti tra le parti, l'anno duemilaventidue (2022) questo giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella Residenza Municipale.

TRA

Il Comune di Fano, P.I./C.F. 00127440410, rappresentato dal Dott. \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ che interviene alla stipula in qualità di Dirigente di Settore, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, giusta art. 39, comma 3, dello Stato Comunale

E

Il Sig. \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, il quale interviene alla stipula della presente convenzione in qualità di \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_,

Premesso che:

con determinazione del Dirigente di Settore n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, che in copia si allega sotto la lettera A), si stabiliva di affidare a \_\_\_\_\_, ai sensi Regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n.225/2014, successivamente modificata con deliberazione consiliare n.87/2018, il servizio pubblico afferente l'uso e la gestione dell'impianto sportivo comunale sito in via Ferdinando Magellano, alle condizioni in seguito indicate;

Tutto ciò premesso e ratificato dalle Parti contraenti, come sopra costituite, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano quanto segue:

### ART. 1 – OGGETTO CONVENZIONE

In base alla presente convenzione il Comune di Fano affida a \_\_\_\_\_ l'uso e la gestione dell'impianto sportivo comunale privo di rilevanza economica e destinato alla pratica sportiva del tiro con l'arco secondo quanto disposto con Delibera di Giunta comunale n. 208 del 10/05/2019, sito in Fano, quartiere Sant'Orso, via Ferdinando Magellano identificato al catasto terreni al Foglio 50, Particella 140, per un periodo di anni 3 (tre) decorrenti dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ a seguito dell'aggiudicazione definitiva avvenuta con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con possibilità di proroga con atto motivato per un ulteriore periodo di sei mesi nelle more dell'espletamento della nuova procedura ad evidenza pubblica.

La gestione comprende l'uso del campo sportivo e di tutte le attrezzature ad eccezione degli spogliatoi, i quali sono stati dichiarati inagibili dal Settore Lavori Pubblici con nota P.G.n.11665 del 18/02/2019 e che potranno tornare al servizio dell'impianto solo una volta effettuati i lavori manutentivi necessari.

La durata può essere rinnovata per un periodo massimo di ulteriori anni 3 (tre), ripetendo gli stessi servizi del triennio precedente, qualora il gestore si impegni a realizzare a propria cura e spesa opere quali migliorie, adattamenti, ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie, che dovranno comunque rivestire carattere meramente accessorio ossia costituire solo una conseguenza eventuale o un completamento del servizio. Tale opere dovranno essere formalmente approvate dall'Amministrazione Comunale nonché preventivamente autorizzate dagli uffici comunali competenti.

L'eventuale rinnovo per ulteriori anni 3 (tre) dovrà essere debitamente formalizzato con la sottoscrizione di una nuova convenzione.

Nessun onere finanziario diretto o indiretto che copra in tutto o in parte l'investimento sia in conto capitale sia in conto corrente può derivare a carico dell'Amministrazione Comunale.

Alla scadenza dell'affidamento, il gestore non potrà mai pretendere indennizzi, rimborsi ovvero avanzare qualsiasi tipo di rivalsa comunque denominata per gli interventi di miglioria di cui sopra.

Tutto quanto realizzato dal gestore, inclusi gli interventi di miglioria, resterà acquisito alla proprietà del Comune laddove non possa essere rimosso senza arrecare pregiudizio alcuno all'impianto.

E' esclusa ogni possibilità di rinnovo tacito dell'affidamento.

## ART. 2 – COMPETENZE

Il gestore è tenuto:

- ad acquisire, come previsto dalle normative federali, l'attestazione da parte del Comitato Regionale Marche di Tiro con l'Arco che il campo di tiro è adeguato alle necessità tecniche della disciplina sportiva di tiro con l'arco e che presenta sufficienti garanzie di sicurezza. Tale attestazione dovrà essere ottenuta e formalmente trasmessa all'Ufficio Sport tassativamente prima dell'inizio dell'attività, in mancanza della quale l'attività non potrà essere praticata e la presente convenzione si intenderà revocata;
- ad utilizzare e far utilizzare l'impianto compatibilmente con le finalità per le quali è stato concesso e in conformità alle normative tecniche e di sicurezza attinenti alla tipologia dell'impianto stesso e col regolamento comunale in materia. In ogni caso, il concessionario vigila ed è responsabile delle attività sportive che vengono effettuate in relazione agli standard di sicurezza e tecnico-sportivi;
- a garantire l'osservanza da parte degli utenti e del pubblico delle norme di buon comportamento, del corretto uso degli spazi e delle attrezzature esistenti, nonché delle norme di sicurezza, di igiene e di altre disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti, attinenti alla tipologia dell'impianto e all'uso che ne viene fatto;
- a controllare che l'accesso da parte dei fruitori avvenga nel rispetto delle norme di legge vigenti, delle indicazioni della Federazione Italiana di Tiro con l'arco previste in materia, del regolamento comunale e di quanto stabilito dalla Giunta comunale anche in ordine agli orari di apertura e chiusura dell'impianto e alle tariffe applicabili;
- a garantire con proprio personale l'apertura, la chiusura, la sorveglianza e la custodia della struttura e delle attrezzature durante il periodo di utilizzo;
- ad assumere a proprio carico le spese per la manutenzione ordinaria della struttura, per le utenze (energia elettrica, acqua, gas, tassa igiene ambientale, telefono, prodotti per pulizia), per la manutenzione del terreno e delle aree verdi all'interno della struttura;
- a provvedere, con propri addetti, ad adeguata pulizia;
- a presentare con cadenza semestrale, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno, o nel differente termine concordato tra le parti, una rendicontazione circa le attività di manutenzione ordinaria posta in essere e relativi costi sostenuti;
- a corrispondere all'Amministrazione Comunale il canone annuo di € 100,00 IVA esclusa. Tale importo è determinato e/o modificato dalla Giunta Comunale;
- ad assumere a proprio carico qualsiasi onere e responsabilità riguardante il personale impiegato nella vigilanza, durante l'attività, sia per quanto attiene al comportamento disciplinare, che per quanto attiene eventualmente al trattamento giuridico, economico, previdenziale, assicurativo e fiscale;
- ad assumere a proprio carico la responsabilità e l'obbligo di risarcire al Comune le spese per danni prodotti dal proprio personale (direttamente o indirettamente), dagli associati/utenti o da terzi ammessi negli ambienti, causati oltre che da dolo, da colpa, imperizia, negligenza, imprudenza o, previa autorizzazione del Comune, ad effettuare direttamente gli interventi di riparazione, ripristino o sostituzione di parti danneggiate della struttura e/o delle attrezzature e dell'impiantistica. La responsabilità del Concessionario dovrà essere accertata in contraddittorio con il Comune.
- a nominare un responsabile della cassetta di pronto Soccorso che, sempre presente all'interno dell'impianto, deve avere le caratteristiche individuate dal D.Lgs. 81/2008 e contenere i materiali di cui all'art. 45 D.Lgs. 81/08;
- a comunicare tempestivamente al Comune (Ufficio Sport e Ufficio Tecnico) ogni anomalia o difetto riscontrato negli impianti e nella struttura e ad adottare le opportune precauzioni al fine di evitare maggiori danni alle cose o alle persone, agli impianti e alla struttura, ivi compresa quella della sospensione dell'attività.

Il gestore può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno esonerando espressamente l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni sul personale suddetto.

Il Comune di Fano assume a suo carico l'onere di provvedere a tutti gli interventi di manutenzione di natura straordinaria (purché non causate da omessa o insufficiente manutenzione ordinaria) necessari alla cura e conservazione della struttura e degli spazi di pertinenza, ai quali provvederà compatibilmente e secondo le proprie disponibilità di bilancio e secondo i propri obiettivi strategici.

## ART. 3 – CANONE ANNUO

Il gestore dovrà corrispondere all'Amministrazione Comunale, entro 30 giorni dall'emissione della fattura da parte dell'Ufficio Sport, un canone annuo di € 100,00 oltre all'IVA di legge determinato secondo i criteri indicati con Deliberazione di Giunta comunale n. 512/2011 e/o modificabile dalla Giunta Comunale stessa.

#### ART. 4 – ASSEGNAZIONE SPAZI

Gli spazi dell'impianto sono assegnati dal gestore, sulla base di quanto stabilito negli articoli 6, 7, 8 e 16 del vigente Regolamento Comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi.

E' concedibile al gestore, per lo svolgimento dell'attività sportiva istituzionale dei propri associati residenti sul territorio comunale di Fano, dal 25% e sino al 75% del monte ore disponibile su base settimanale, al netto dei giorni del fine settimana storicamente dedicati allo svolgimento di partite, tornei e manifestazioni.

Per la definizione della percentuale degli spazi spettante al soggetto gestore, l'Ufficio Sport si baserà sul numero degli associati residenti sul territorio comunale di Fano che svolgeranno attività sportiva nell'impianto concesso in gestione e sulle istanze di utilizzo pervenute da altri soggetti.

Negli spazi non spettanti i gestori sono tenuti a garantire la fruizione degli impianti ai soggetti che ne faranno richiesta in ognuna delle fasce giornaliere (mattino, pomeriggio, sera), fermo restando che gli spazi non assegnati per mancanza di istanze, saranno da considerare concessi al gestore anche se comporteranno il superamento della percentuale massima del 75%, così come la percentuale minima potrà essere inferiore al 25% qualora il gestore non avesse associati residenti sul territorio comunale di Fano.

Lo schema della ripartizione oraria settimanale potrà essere presentato a decorrere dal 10 agosto e non oltre il 20 settembre di ogni anno all'Ufficio Sport, che provvederà alla verifica della sua regolarità ed alla sua approvazione. Lo schema avrà validità solo una volta approvato dall'Ufficio Sport, che in caso di controversie avrà la facoltà di applicare lo schema orario dallo stesso ritenuto più congruo.

Nel caso di attività e/o di manifestazioni di breve durata, o comunque non stagionali, prima di rilasciare la relativa assegnazione o di esprimere il relativo diniego, i gestori dovranno preventivamente acquisire il nulla osta dell'Ufficio Sport, in mancanza del quale le attività e/o le manifestazioni saranno da intendersi non autorizzate dall'Amministrazione.

#### ART. 5 – TARIFFE ORARIE

Le tariffe d'uso dell'impianto affidato in gestione sono state determinate dal Comune con Delibera di Giunta Comunale n. 265/1997 e s.m.i.. Le tariffe sono determinate e/o modificabili con atto della Giunta comunale

Gli introiti delle tariffe d'uso spettano al gestore, il quale è tenuto a rilasciare all'utenza l'attestazione di pagamento e ad esporre in luogo ben visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le vigenti tariffe d'uso stabilite dall'Amministrazione Comunale.

E' fatto assoluto divieto al gestore di praticare alcun tipo di tariffa che non sia stata determinata dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale può utilizzare a titolo gratuito l'impianto affidato in gestione, ferme restando le disposizioni di cui all'art.24 del vigente regolamento comunale, per manifestazioni sportive organizzate direttamente e non, per un periodo massimo di 7 giorni ogni anno, con un preavviso, se possibile, di almeno 10 giorni.

#### ART. 6 – CAUZIONE

A garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi a suo carico, il gestore dovrà versare apposita cauzione di € \_\_\_\_\_ a favore dell'Amministrazione Comunale che potrà essere costituita da fidejussione bancaria o assicurativa.

Il Comune avrà il diritto di trattenere e di incassare la somma di cui sopra, in caso di insolvenza, inadempienza e/o danni dell'affidatario, senza il pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra soluzione.

#### ART. 7 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare da quanto forma oggetto della convenzione stipulata con il gestore, il quale, in tal senso, dovrà sottoscrivere apposita polizza assicurativa di copertura RCT/RCO per eventuali danni a Terzi e/o prestatori d'opera di primaria compagnia assicuratrice con massimale assicurato non inferiore ad € \_\_\_\_\_ unico con onere del concessionario stesso di presentare rinnovo o proroga della stessa sino al termine del presente contratto. La copertura assicurativa stipulata dal gestore dovrà essere mantenuta fino al termine della concessione e di sue eventuali proroghe.

Il gestore, inoltre, è tenuto a produrre al Comune di Fano le quietanze relative alla polizza, a comprova dell'avvenuto pagamento annuale del premio.

Resta inteso che la presente non costituisce limite di responsabilità del concessionario. Pertanto per quanto non coperto da detta polizza o per danni di importi superiori a tali massimale resta comunque unico responsabile il Concessionario.

Il gestore può richiedere ai fruitori dell'impianto di contrarre una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni a persone e/o cose, ove per terzi siano espressamente contemplati gli associati, o i

componenti del gruppo sportivo, nonché tutte le persone presenti nell'impianto durante lo svolgimento dell'attività negli orari concessi.

#### ART. 8 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Ogni infrazione alle condizioni della convenzione ed al Regolamento Comunale per l'uso e la gestione degli impianti, comporterà la facoltà di risolvere il presente affidamento e la immediata riconsegna al Comune dell'impianto sportivo di cui trattasi, qualora l'affidatario non abbia ottemperato alle eventuali prescrizioni.

Il gestore si impegna ad operare nel rispetto dei principi del Codice Europeo di Etica Sportiva approvato dai Ministri Europei responsabili per lo sport riuniti nella loro 7<sup>a</sup> conferenza dal 13 al 15 maggio 1992. Qualora venissero ripetutamente accertati comportamenti e/o azioni in palese contrasto con i contenuti etici e di fairplay del Codice, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di revocare il presente atto di affidamento.

Resta salva ed impregiudicata ogni azione da parte del Comune per risarcimento di danni.

#### ART. 9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) si informa che:

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fano, con sede in Fano, Via San Francesco d'Assisi n. 76, P.IVA 00127440410;

- i dati forniti saranno trattati con le modalità di cui al Capo II del GDPR;

- i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di interesse pubblico in quanto gli stessi sono obbligatoriamente richiesti per lo svolgimento della procedura di gara per consentire la sottoscrizione del contratto;

- i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, interni ed esterni anche tramite sistemi di interconnessione per il riscontro della loro esattezza o completezza;

- l'interessato potrà esercitare i propri diritti nel rispetto di quanto previsto dal Capo III del GDPR (artt. 15 e ss.);

- i dati raccolti per la finalità oggetto di questa informativa saranno conservati fino all'eventuale esercizio di rettifica, cancellazione, ecc. da parte dell'interessato e comunque, in via ordinaria e generale, fatti salvi i diritti riconosciuti dal citato Capo III del GDPR. Per le modalità di esercizio dei propri diritti e per informazioni e chiarimenti l'interessato potrà rivolgersi al Dirigente del Settore 1° Risorse Umane e Tecnologiche – U.O. Sport.

#### ART. 10 – LEGGI E REGOLAMENTI DA APPLICARE

Tutte le spese immediate e future inerenti al presente atto, imposte tasse e quant'altro occorre per dare corso legale alla presente convenzione, sono a carico del gestore. Per quanto non regolato dal presente atto di affidamento, si richiamano le disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura patrimoniale restando però sempre esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare dalla convenzione stessa.

La presente convenzione è assoggettata a tutte le condizioni previste dal vigente regolamento comunale per l'uso e la gestione sociale degli impianti.

Le parti danno atto che la loro partita IVA è la seguente:

..... - N° .....

Comune di Fano - N° 01127440410.

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI FANO

F.to

L'AFFIDATARIO

F.to .....